



ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Il giorno 10 agosto 2022 alle ore 16, in videoconferenza,

per la sottoscrizione di un accordo avente efficacia nel territorio di Roma Capitale, si sono incontrati:

per le Associazioni cooperative:

Marco Olivieri – Presidente Agci Solidariet  Lazio

Luciano Pantarotto – Presidente Confcooperative Federsolidariet  Lazio

Rossana Cerbone – Direttore Confcooperative Federsolidariet  Lazio

Anna Vettigli – Responsabile Legacoopsociali Lazio

per le Associazioni sindacali dei lavoratori:

Giovanni Alfonsi – Segretario Fp Cgil Roma e Lazio


Massimiliano Morgante – Responsabile Dipartimento Terzo settore Cisl Fp Roma Capitale e Rieti


per l'applicazione, a livello aziendale, del Regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 162 del 6 maggio 2022.

Premesso che

- la Giunta Capitolina, nella seduta del 6 maggio 2022, approvava la deliberazione n. 162 contenente, in via sperimentale per il biennio scolastico 2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, le Linee Guida per la gestione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilit  e istituzione del "Registro Unico Accreditati Scuola" RUAS – Individuazione della procedura di accreditamento degli Organismi per la realizzazione del servizio.

- Con detta deliberazione si individuava, in via sperimentale, quale modalità per la realizzazione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia ed all'inclusione scolastica, degli alunni e delle alunne con disabilità, di cui al Regolamento approvato con Deliberazione A. C. n. 20/2022 – l'accreditamento rivolto agli Organismi profit e non profit, assumendo come principi fondanti: la centralità dei bisogni dell'alunno/a con disabilità, il ruolo attivo della famiglia e la tutela della concorrenza all'interno di un mercato pubblico.
- Per l'effetto, la Giunta capitolina approvava, appunto in via sperimentale, per il biennio scolastico 2022/2024 rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, l'istituzione del Registro Unico Accreditati Scuola – RUAS –.
- La Giunta capitolina, nello stesso provvedimento, emanava le "linee guida" contenenti, per quanto di interesse al presente Accordo, all'art. 8, la "disciplina in favore dei lavoratori".
- In detto articolo 8 veniva espressamente previsto che "gli Organismi accreditati siano tenuti ad inquadrare al livello D1 del contratto di secondo livello regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo il personale in possesso dei titoli previsti dalle lettere a), b), c) del comma 6, art. 12 del Nuovo Regolamento".
- Pertanto, tale livello di inquadramento riguarda i lavoratori impiegati nel settore OEPAC di Roma Capitale.
- Inoltre, il su citato art. 8, prevede che si debba "Rispettare la clausola sociale di salvaguardia del personale, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti, al fine di assicurare la continuità educativa, sia a salvaguardia dei diritti degli alunni/e che del personale impiegato attualmente nell'erogazione del servizio".
- Che la legge regionale n. 9 del 17 luglio 2022 art. 6 ribadisce l'applicazione della clausola sociale nei contratti di appalto o di concessione, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, fermo restando l'art. 50 del Codice e le specifiche previsioni dei contratti di settore;





- Le parti non intendono derogare a quanto previsto dal CCNL di cui ribadiscono la funzione centrale nella regolamentazione del mercato del lavoro ma perseguire il massimo ampliamento della possibilità di lavoro e di incremento del reddito, valorizzando il principio “di volontarietà di entrambe le parti” contraenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto dei parametri retributivi del CCNL.

Tutto ciò premesso:


E' intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i provvedimenti come sopra riportati, nell'interesse dei lavoratori e delle cooperative sociali quali enti gestori accreditati al RUAS di Roma Capitale, nel quadro della contrattazione collettiva di settore.

Pertanto, le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- b) Sulla base della DGC n. 162 del 6 maggio 2022 ed, in particolare, dell'art. 8 del Regolamento, ad ogni lavoratore, socio o non socio, inquadrato con contratto di lavoro subordinato, impiegato a svolgere le mansioni nel servizio OEPAC, verrà applicato il livello D1 del CCNL delle Cooperative Sociali, come richiesto dall'art. 8 della DGC n. 162/2022, prevedendo anche la possibilità di instaurare nel rispetto della volontarietà e della adeguatezza reddituale, un ulteriore ed autonomo contratto di lavoro con la stessa cooperativa per lo svolgimento di mansioni non omogenee rispetto a quella principale, in quanto riconducibili ad un livello di inquadramento inferiore. La possibilità di stipulare il doppio contratto di lavoro è ammessa alle seguenti condizioni:
 1. Il contratto di lavoro prevalente in termini di orario sia a tempo indeterminato, fatte salve condizioni preesistenti presso la stessa cooperativa o in caso di riassorbimento del lavoratore proveniente da altra cooperativa e sia riconducibile a mansioni del profilo superiore

2. Il contratto prevalente deve contenere una clausola di consolidamento e di prelazione in caso di assunzioni nel livello, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio entro il completamento della fase di assestamento dello stesso;
3. Il contratto avente ad oggetto mansioni inferiori deve riguardare attività inquadrata in livelli inferiori e deve essere anch'esso stipulato a tempo indeterminato, fatte salve condizioni preesistenti presso la stessa cooperativa o in caso di riassorbimento del lavoratore proveniente da altra cooperativa. Le ore svolte nei vari servizi dovranno essere indicate in un'unica busta paga, e prodotto un unico CUD.
4. Le clausole elastiche e flessibili applicabili, sono riferite esclusivamente a quelle previste dal CCNL e normativa vigente e per concrete ragioni di servizio.
5. La risoluzione per qualsiasi motivo o causa per uno dei due contratti non si estende all'altro contratto di lavoro.
6. Le cooperative potranno avvalersi della facoltà prevista e regolata dal presente accordo esclusivamente ed in via eccezionale per le assunzioni stipulate entro l'anno scolastico 2022-2023. La proroga ed il rinnovo del presente accordo implica il consenso di tutte le parti firmatarie.
7. Il presente accordo può essere integrato, ove necessario, dalla stipula, in sede di cambio appalto ovvero a livello di singole cooperative, da accordi finalizzati a dare concreta attuazione, con riferimento alle specificità aziendali, ai contenuti dallo stesso previsti. Detti accordi, qualora intervenuti, dovranno essere condivisi da tutte le parti firmatarie del presente accordo.
8. Qualora si verifichi un'eccedenza di personale si dovrà dare corso alle procedure del presente accordo, dando comunicazione preventiva alle RSA, ove presenti, e, in mancanza, alle parti firmatarie interessate.
9. Per le ore di lavoro svolte al di fuori del servizio OEPAC e, in particolare, per il servizio SAISH, SAISA e similari, i lavoratori, soci o non soci, verranno inquadrati con un livello






inferiore rispetto al D1, previsto per la figura OEPAC, secondo l'inquadramento previsto dal CCNL Coop Sociali per le mansioni svolte.

10. Quanto previsto al punto b) del presente accordo con riferimento al doppio inquadramento verrà riprodotto per espresso richiamo in ogni contratto individuale di lavoro ed accettato espressamente dagli stessi lavoratori per sottoscrizione.

c) Al fine agevolare i passaggi di personale che si determineranno in fase di prima e sperimentale attuazione del nuovo sistema di Accreditamento del Servizio OEPAC di Roma Capitale, con riferimento all'anno scolastico 2022 – 2023, le parti intendono introdurre le seguenti misure applicative dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali in tema di "Cambi di Gestione".


A tal fine, le parti prevedono quanto segue:

- A seguito della comunicazione da parte del Municipio della scelta operata dalle famiglie e della conseguente individuazione della cooperativa subentrante nell'ambito territoriale di riferimento, la cooperativa uscente attiverà con la massima tempestività un incontro, in cui saranno presenti una o più cooperative subentranti e, eventualmente, le Associazioni firmatarie del presente accordo, di riferimento delle cooperative e dei lavoratori interessati.
- Nel suddetto incontro verranno esaminate le condizioni per l'effettiva e agevole applicazione del presente accordo nell'ambito delle procedure di cambio appalto, secondo quanto previsto dall'art. 37 del CCNL cooperative sociali.
- Nell'incontro, di cui al precedente punto, la cooperativa uscente, provvederà a comunicare alla cooperativa subentrante e alle OO.SS i nominativi dei lavoratori interessati dal cambio di gestione, con indicazione degli utenti da questi assistiti, in funzione della scelta fatta dalla famiglia, al fine di garantire la continuità lavorativa ed assistenziale.




- Per i cambi di gestione dove sono presenti lavoratori che nell'anno scolastico precedente assistevano uno o più utenti di terza media o che, qualsiasi motivo, non possano più assistere gli stessi utenti, in quanto non più iscritti all'Istituto Comprensivo, la cooperativa subentrante provvederà con priorità ad assegnare agli stessi eventuali incrementi di ore di assistenza o l'inserimento di nuovi utenti, compatibilmente con le condizioni organizzative e gestionali. Resta inteso che è facoltà della cooperativa datore di lavoro e del suddetto personale accordarsi per essere assegnato ad utenti in altro istituto e/o ambito territoriale.
- Sono esentati dagli obblighi di preavviso di cui all'art. 33 del CCNL cooperative sociali gli enti gestori iscritti al RUAS e lavoratori aventi diritto all'applicazione della clausola di salvaguardia del personale.


Marco Olivieri – Presidente Agci Solidarietà Lazio


.....


Luciano Pantarotto – Presidente Confcooperative Federsolidarietà Lazio


.....


Anna Vettigli – Responsabile Legacoopsociali Lazio


.....

Giovanni Alfonsi – Segretario Fp Cgil Roma e Lazio


.....

Massimiliano Morgante – Responsabile Dipartimento Terzo settore Cisl Fp Roma Capitale e Rieti


.....